

**MICROCREDITO PER LE IMPRESE TOSCANE IMPRESE CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI
A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA VIABILITA' E45**

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**

- 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
 - 2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità**

- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Quantificazione dei danni indiretti**
 - 3.2 Spese ammissibili**
 - 3.3 Massimali di spesa e caratteristiche del finanziamento**
 - 3.4 Durata e termini di realizzazione delle spese**
 - 3.5 Intensità dell'agevolazione**
 - 3.6 Cumulo**

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3. Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda**

- 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**
 - 5.4. Cause di inammissibilità**
 - 5.5. Criteri di priorità**
 - 5.6 Esiti istruttori**
 - 5.7. Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione**
 - 5.8. Rinuncia all'agevolazione**

- 6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
 - 6.1 Obblighi del beneficiario**

- 7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI SPESA**
 - 7.1. Modifiche dei programmi di spesa e proroga dei termini**
 - 7.2. Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento**
 - 7.3. Procedura di modifica del beneficiario**
 - 7.4. Fattispecie di modifica del beneficiario**

- 8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI**
 - 8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica**
 - 8.2 Rimodulazione e riduzione delle spese e della relativa agevolazione**
 - 8.3 Modalità di erogazione del microcredito e del rimborso**
 - 8.4 Controlli in loco e ispezioni**
 - 8.5 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**

- 9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI**
 - 9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale**
 - 9.2 Revoca parziale**
 - 9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione**
 - 9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**
 - 9.5 Sanzioni**

- 10. DISPOSIZIONI FINALI**
 - 10.1 Informativa e tutela trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016**
 - 10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
 - 10.3 Disposizioni finali**

- 11. RIFERIMENTI NORMATIVI**

ALLEGATI AL BANDO

- **Modello di Domanda e relativi allegati**

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana, con il presente bando intende realizzare quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 222 del 25 febbraio 2019 “Approvazione dei criteri per la concessione di microcredito alle imprese con sede nei Comuni individuati dalle delibere n. 196 e 163 del 2019, a seguito dei danni causati dalla chiusura della viabilità E45”.

L’obiettivo operativo è quello di favorire una rapida ripresa delle imprese che hanno subito danni indiretti a seguito della chiusura del tratto della strada statale E45 stabilita con decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (atto n. 6770/2018RG mod. 44 e 46/19 RgG GIP) relativa al sequestro preventivo del "Viadotto il Puleto" e ubicate nei Comuni della Toscana individuati con le delibere di Giunta Regionale n. 96 del 28/01/2019 e n. 163 del 11/02/2019: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna.

L’agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento agevolato a tasso zero, nella forma di microcredito, da riferirsi sia a spese per gli investimenti che a spese per la liquidità.

Entrambe le finalità sono finanziate con le disponibilità del Fondo “Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali”, a sua volta originariamente costituito con parte delle disponibilità del Fondo Unico Rotativo per Prestiti – Linea 1.4 a2) o di altri fondi rotativi, allocate presso il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) Toscana Muove, gestore delle misure di intervento regionale connesse a strumenti di ingegneria finanziaria e, in particolare, tra le disponibilità derivanti da rientri o dotazioni relativi alle tipologie di prestiti con origine diversa dalle risorse FESR (DOCUP 2000-2006 e POR Creo 2007-2013).

L’intervento è attuato ai sensi e del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Il presente bando è emanato ai sensi e secondo i principi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59", nonché della Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e nel rispetto degli indirizzi di cui alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 222/2019.

La tipologia di procedimento adottata dal presente Bando, è quella valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, come disciplinata dall’art. 9 della L.R. 71/2017, nonché dall’art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998.

La data iniziale per la presentazione delle domande è fissata alla data successiva a quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente bando.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell’aiuto è di Euro 4.012.169,84 quale dotazione complessiva al 31/12/2018 del fondo Calamità naturali allocato presso il soggetto gestore RTI “Toscana Muove” con società mandataria Fidi Toscana S.p.A., fondo la cui operatività viene estesa per dare copertura al presente intervento.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, nonché i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese (ai sensi della delibera di G.R. n. 240/2017), aventi i seguenti requisiti:

- regolarmente iscritti alla CCIAA competente per territorio; nel caso dei professionisti, con Partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- con sede legale o operativa nei Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna;
- la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda;
- che alla data di presentazione della domanda non abbiano diminuito il numero di occupati, rispetto al dato del 15/01/2019;

Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

Costituisce inoltre requisito di accesso l'aver subito un danno indiretto, che viene calcolato come specificato al paragrafo 3.1.

Le imprese e i professionisti devono essere inoltre in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2, e devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente nell'unità locale dove si sostengono le spese per cui si richiede il finanziamento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

B – Estrazione di minerali da cave e miniere

C – Attività manifatturiere

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F – Costruzioni

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1

H – Trasporto e magazzinaggio

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J – Servizi di informazione e comunicazione

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52

Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96.

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto in riferimento al presente bando.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale" fornita dall'art.7 comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica sintetizzata nella sezione glossario).

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso – essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
2. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento in uno nei Comuni della Toscana individuati con le delibere di Giunta Regionale n. 96 del 28/01/2019 e n. 163 del 11/02/2019. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale o dall'Agenzia delle Entrate.
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC)¹. Nei casi in cui non è previsto il rilascio del DURC on-line, tale regolarità è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti;
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca² adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017;
 - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

¹ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012. DM 13 marzo 2013, DM 14 gennaio 2014 e D.M. 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

² Art.23 L.R. n. 71/ 2017

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);

f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;

g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;

h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);

6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001³:

a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁴;

b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁵ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁶:

a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- associazione per delinquere,
- associazione per delinquere di stampo mafioso,
- traffico illecito di rifiuti,
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode⁷, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

³D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

⁴Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁵Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁶Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

⁷Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

- 8) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁸ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;⁹
- 9) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea¹⁰; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
- 10) possedere la "dimensione" di MPMI;
- 11) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la

⁸ Art. 25, L.R. n. 71/2017

⁹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

¹⁰ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;

12) non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;

- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);

- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);

- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

13) essere in regola con la normativa antimafia¹¹;

14) essere in regola con il rimborso di altri finanziamenti a medio termine alla data di presentazione della domanda (centrale rischi - Banca d'Italia e CRIF);

15) possedere una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito (cash flow);

16) non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando¹²;

17) rispettare le norme sul cumulo e la normativa *de minimis*;

18) essere imprese attiva e per i liberi professionisti essere in attività (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all'Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva);

2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 3), 4), 5), 9), 13), 14), 15), 16), 17), 18¹³), e dei punti 1) e 2) del paragrafo 2.2.;
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (10%) del possesso alla data di presentazione della domanda** dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 12) del medesimo paragrafo.

¹¹ D.Lgs. 159/2011

¹² Reg. (CE) n. 651/2014, art. 2 punto 18)

¹³Da controllare tramite Registro Nazionale Aiuti

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 15), 16) in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande¹⁴, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017) , mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione.

La dichiarazione di cui al punto 12) del paragrafo 2.2, acquisita in autocertificazione in sede di domanda, sarà verificata con controllo a campione (10%) ai fini dell'erogazione; in caso di esito positivo del controllo dei carichi pendenti in corso di definizione, l'erogazione del contributo verrà sospesa fino agli esiti definitivi del procedimento penale.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10) 11), 12), 18) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 6), 7) e 8).

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1. Quantificazione dei danni indiretti

Il finanziamento concesso è di importo pari o inferiore al danno indiretto subito dal richiedente, che sarà indicato nel modulo di domanda con le modalità di cui al paragrafo 2.1. e che viene individuato come:

- decremento del fatturato in misura pari o superiore al 10% nel periodo compreso tra il 16/01/2019 ed il termine massimo del 31/12/2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018;

oppure

- aumento in misura pari o superiore al 10% dei costi di trasporto della merce e/o di approvvigionamento di materie prime e/o dei costi sostenuti per l'effettuazione delle missioni dovuti alla forzata percorrenza di tratti autostradali o stradali aggiuntivi in conseguenza della chiusura della strada E 45, in un periodo compreso tra il termine iniziale del 16/01/2019 e non oltre il termine ultimo del 31/12/2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018.

In tutti i casi tale variazione, aumento dei costi o il decremento di fatturato, fermo il limite del 10% di cui sopra, e per un importo minimo di € 5.000,00 costituisce la soglia minima per la concessione del microcredito.

A tal fine il valore del danno verrà calcolato in base alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione della domanda, in cui i richiedenti dovranno indicare, con riferimento al periodo compreso tra il 16/01/2019 ed il termine ultimo, che non potrà essere successivo al 31/12/2019:

¹⁴Art. 14, L.R. n. 71/2017, e D.Lgs. 39/2010

- importo del fatturato;
- oppure
- importo delle spese di trasporto delle merci (in arrivo ed in partenza) e dei costi di approvvigionamento di materie prime;
- oppure
- elenco dettagliato dei costi sostenuti per l'effettuazione delle missioni di viaggio e dovuti alla forzata percorrenza di tratti autostradali o stradali aggiuntivi in conseguenza della chiusura della strada E 45.

In relazione al parametro prescelto (fatturato, costi trasporto, costi missione) il richiedente dovrà anche indicare il corrispondente importo registrato nel medesimo periodo (16/01/ - fino al termine ultimo del 31/12 del 2019) di ciascuno dei tre anni precedenti (2016, 2017, 2018).

Per le imprese e i liberi professionisti che non dispongano del periodo di attività di un triennio il valore è determinato con riferimento al valore più basso di fatturato annuo o più alto di costi (risultante dalle pertinenti scritture contabili) tra gli anni disponibili.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere supportate da copia delle pertinenti scritture contabili, che dovranno essere allegate alla domanda di finanziamento e/o idonea documentazione di viaggio.

L'aumento dei costi o il decremento di fatturato (fermo il limite del 10% di cui sopra), dovrà risultare pari o superiore alla soglia minima di Euro 5.000,00, al di sotto della quale non si avrà diritto di accesso a questo aiuto. Il tetto massimo del finanziamento concedibile comunque non può superare Euro 20.000,00, anche se il danno indiretto risultasse superiore.

3.2. Spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese connesse alla ripresa ed al funzionamento delle attività che hanno subito danni indiretti dalla chiusura della viabilità E45 come di seguito dettagliato:

a) per investimenti:

1. macchinari, attrezzature, ivi compresi gli automezzi, e arredi (anche usati);
2. opere murarie ed assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali;
3. investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e del consumatore.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico.

b) per liquidità

1. scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti;

2. spese generali (es. utenze, affitto, stipendi al lordo di tutti gli oneri);

Sono esclusi:

- le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi di trasporto di persone e merci;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- lavori in economia, fatta eccezione per il materiale acquistato per la realizzazione di tali lavori, come risultante da idonea documentazione di spesa;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- gli interessi passivi;
- i beni acquistati a fini dimostrativi;
- imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;
- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.
- le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità,

3.3 Massimali di spesa e caratteristiche del finanziamento

L'agevolazione consiste nel finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e reali concesso ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 "*de minimis*".

L'importo del finanziamento va da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 20.000,00 per ogni singola domanda.

La durata del finanziamento va da 36 a 120 mesi con un preammortamento di 24 mesi, e un preammortamento tecnico di massimo 30 giorni.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014.

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia).

3.4 Durata e termini di realizzazione delle spese

Termine iniziale

Le spese ammesse sia per investimenti sia per liquidità possono essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per i costi relativi al personale (stipendi) che saranno ammessi a partire dalla data del 17/01/2019.

Termine finale

Le spese devono essere sostenute entro 12 mesi dalla data di comunicazione di concessione a cura del soggetto gestore.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di 3 mesi al soggetto gestore. Le istanze di proroga, da presentarsi via PEC entro 30 giorni prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione delle spese ammesse, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore.

3.5. Intensità dell'agevolazione

I finanziamenti sono concessi nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02) e dalla Comunicazione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C16/01) e s.m.i..

3.6 Cumulo

Gli aiuti concessi con il presente bando possono essere cumulati con altri aiuti di stato:

- sempre, se riguardano diversi costi ammissibili;
- in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo più elevato applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014, da altri regolamenti d'esenzione o da altre decisioni della Commissione Europea.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1. Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive, è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove", costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale "soggetto gestore" individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso¹⁵.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di aiuto deve essere inoltrata tramite PEC da inviare a mail@pec.fiditoscana.it, a partire dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando e fino al 25/03/2020 compilando la modulistica scaricabile dal sito www.toscanamuove.it, e allegata al presente bando, compilata e sottoscritta digitalmente in tutte le sue parti a pena di inammissibilità.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli art. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire, unitamente alla data, nell'apposito campo della domanda di aiuto.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

La domanda deve essere redatta in lingua italiana.

Le imprese potenzialmente interessate al presente bando potranno usufruire dell'assistenza del personale del Raggruppamento "Toscana Muove", soggetto gestore della misura, a seguito di richiesta di appuntamento via e-mail ai seguenti indirizzi, corrispondenti agli operatori degli sportelli territoriali nei comuni interessati: 1) Artigiancassa Point presso CNA Arezzo Sansepolcro Viale Osimo, 363 - Tel: 0575-742732 - Cell. 3355436848 - Email: marcella.poggini@cna.arezzo.it
2) Artigiancassa Point presso Confartigianato Imprese Arezzo - Sansepolcro - Viale Osimo 39
Tel: 0575314612 - Email: francesca.baldicchi@artigianiarezzo.it

Il messaggio email dovrà indicare nell'oggetto "richiesta informazioni microcredito E45", e la richiesta dovrà essere riferita a informazioni e al tipo di assistenza necessaria in relazione alla presentazione della domanda.

Gli operatori degli sportelli, con cadenza settimanale riceveranno le imprese richiedenti assistenza presso una sede nelle disponibilità del RTI, che verrà comunicata al richiedente.

Tale servizio saprà operativo dal 20 marzo al 20 maggio 2019. Alle richieste pervenute dopo il 20 maggio verranno inviate comunque risposte via e-mail oppure sarà possibile recarsi presso gli sportelli informativi disponibili sul territorio regionale ed indicati sul sito web www.toscanamuove.it

¹⁵ D.D. n. 5725 del 20.12.2013

4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

1. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate ai sensi del DPR 445/2000

- A) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, punto 10) del paragrafo 2.2;
- B) DICHIARAZIONE DE MINIMIS, punto 17) del paragrafo 2.2;
- D) DICHIARAZIONE DI CUMULO, punto 17) del paragrafo 2.2;
- C) DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (ad eccezione dei liberi professionisti), punto 11) del paragrafo 2.2.;
- E) DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI requisito punto 7) del paragrafo 2.2 e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITA' A CONTRARRE ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. requisito punto 6) del paragrafo 2.2;
- F) DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI¹⁶ requisito punto 12) del paragrafo 2.2;
- G) DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO, punto 8) del paragrafo 2.2;
- H) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA, punto 13) del paragrafo 2.2.

2. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate in carta libera

- I) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I, accompagnata da copia del documento di identità medesimo/i in corso di validità;
- J) SCHEDE PER REDDITIVITA' ECONOMICA (cash flow, requisito n. 15 par. 2.2)
- K) ESTRATTO DELLE SCRITTURE CONTABILI E/O IDONEA DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO in relazione al requisito di cui al paragrafo 2.1 e 3.1. (diminuzione fatturato oppure aumento dei costi).
- L) DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI INCOMPATIBILI/ILLEGALI;

Documentazione da allegare:

Per tutte le imprese (tranne i liberi professionisti):

- a) conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda ove disponibile;

¹⁶ Ai sensi della *Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)*

b) conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-investimento con breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della richiesta di finanziamento.

Per le imprese obbligate alla pubblicazione del bilancio: la documentazione sarà acquisita d'ufficio del soggetto gestore.

Per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di pubblicazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;

Per le sole imprese in contabilità semplificata e liberi professionisti, con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa.

Per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: la situazione economica e patrimoniale di periodo.

P) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

Q) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il regolare rimborso di eventuali finanziamenti in essere alla data di presentazione della domanda (requisito. n. 14)

Le domande mancanti anche di un solo documento richiesto sopra elencato saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.4.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

Una volta presentata la domanda non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.

L'attività istruttoria regionale è di competenza del Settore "Politiche di sostegno alle imprese" della Direzione "Attività Produttive" ed è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" di cui al paragrafo 4.1.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (vd. paragrafo 5.2): verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.4), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di attribuzione delle priorità e della concessione.
- **esiti istruttori** (vd. paragrafo 5.6).

5.2. Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1) 2) 3), 4), 5), 9), 14), 15), 16), 17), 18) del paragrafo 2.2.

Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d'ufficio e con controllo puntuale.

5.3. Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni¹⁷.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro il termine di 10 giorni suindicato, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4. Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio immediatamente verificabili:

¹⁷ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- la mancata presentazione e/o invio della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2. e 4.3.;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda di cui al paragrafo 4.3;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti di cui ai punti da 1) a 5) e 9), 14), 15), 16), 17), 18) del paragrafo 2.2.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di attribuzione di priorità.

5.5. Criteri di priorità

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi. Eventuali domande dichiarate ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse andranno a costituire la graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente.

In caso di sopravvenute risorse disponibili la Regione Toscana si riserva di mantenere la validità dell'esame istruttorio e di provvedere al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate.

5.6. Esiti istruttori

L'attività istruttorio si conclude entro **10** giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al punto 5.3.

La comunicazione al soggetto richiedente della concessione o non ammissibilità all'agevolazione dovrà essere inviata, dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, tramite PEC, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell'istruttorio.

Con la stessa comunicazione, in caso di esito positivo, il soggetto gestore trasmette ai beneficiari la relativa documentazione: delibera di concessione del soggetto gestore, modulo per la richiesta di anticipo.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

5.7. Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

Dopo la concessione ed entro 90 giorni dalla data di comunicazione della concessione, il soggetto gestore effettua i controlli a pena di decadenza in relazione ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:**

- Controlli su un campione pari al 10 % dei soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 10), 11), 12);

Il requisito di cui al **punto 13) (antimafia)** del paragrafo 2.2 è verificato d'ufficio con controllo puntuale su tutti i soggetti ammessi a contributo.

In presenza di domande ammesse e non finanziate, al momento della effettiva concessione sarà verificata la sussistenza dei requisiti che devono essere mantenuti ai sensi del paragrafo 6.1 “Obblighi del beneficiario”.

5.8. Rinuncia all’agevolazione

L’impresa deve comunicare la rinuncia al contributo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione. La comunicazione deve avvenire, tramite PEC al soggetto gestore. In questo caso il soggetto gestore o la Regione adotta un provvedimento di presa d’atto della rinuncia.

Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l’Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la decadenza dell’agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell’amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all’adozione dell’atto di revoca.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell’agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare le spese ammesse nella misura minima dell’80% dell’importo ammesso all’agevolazione. La percentuale di realizzazione viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati;
- effettuare le spese entro 12 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell’agevolazione, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 3.3. del bando;
- rendicontare le spese effettivamente sostenute entro 60 giorni dal termine per la realizzazione delle stesse;
- curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile delle spese realizzate, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all’erogazione del saldo dell’agevolazione;
- comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante il periodo di realizzazione delle spese, compresa la variazione della posta elettronica certificata dichiarata in domanda;
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative delle spese realizzate comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

- rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare altre agevolazioni per le stesse tipologie di spesa oltre i limiti consentiti dal paragrafo 3.6;
- sottoscrivere il piano di rientro e restituire il finanziamento secondo le scadenze ivi indicate;
- mantenere fino all'erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1. CCIAA, 2. sede, 3. durc, 4. procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti), 6.D.Lgs. n.231/2001, 7. casellario giudiziale, 12. caporalato, 13. antimafia, 14. lavoro sommerso, 18. impresa attiva;
- mantenere inalterato il numero degli occupati alla data del 16/01/2019 fino al 18esimo mese seguente alla presentazione della domanda;
- mantenere anche per 8 anni successivi all'erogazione a saldo i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:
 - a) l'unità produttiva localizzata in Toscana, ossia di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata, salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto. Il bene può essere sostituito con uno avente caratteristiche analoghe o superiori, in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
 - b) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI SPESA

7.1. Modifiche dei programmi di spesa e proroga dei termini

Le variazioni dei programmi di spesa adeguatamente motivate in sede di rendicontazione, possono riguardare il programma di spese o il piano finanziario, fermo restando:

- l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto all'importo ammesso indicato nella comunicazione di concessione;
- le proroghe temporali autorizzate sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal paragrafo 3.3.;
- il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 3.2.;
- il rispetto dei paragrafi 3.1, 3.4 e 3.5;
- il rispetto della percentuale minima di realizzazione dell'80% del progetto ammesso. E' ammessa una realizzazione del programma inferiore all'80% a condizione che l'investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.2 e 3.4 con riferimento alle singole voci di spesa;

Nel limite di quanto sopra stabilito, i beneficiari possono dar luogo a variazioni che saranno esaminate dal soggetto gestore al momento della presentazione della documentazione di spesa. L'eventuale mancato rispetto delle condizioni sopra descritte darà luogo a revoca parziale o totale secondo le modalità di cui al paragrafo 9.

Le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, sede o unità locale destinatarie dell'intervento e titolare effettivo devono essere comunicate via PEC al soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il soggetto gestore verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal bando.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto beneficiario, PEC entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora in fase di istruttoria emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni¹⁸.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata.

7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento

Per periodo di mantenimento si intende n. 8 anni successivi all'erogazione del saldo.

1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo (modifica del soggetto beneficiario)

In questi casi il soggetto gestore procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo

¹⁸ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

In questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 Reg.1303/2013 e soggetto debitore obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.

Tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di redditività economica, regolarità del rimborso di altri finanziamenti; in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del suddetto requisito entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido. Nei suddetti casi il nuovo soggetto si impegna al rispetto del piano di rientro.

3. Casi in cui la modificazione interviene dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (modifica del soggetto debitore)

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (8 anni), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore).

In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.

Nel caso di finanziamenti agevolati, tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di redditività economica, regolarità rimborso altri finanziamenti in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso di detti requisiti, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido.

Nei suddetti casi il nuovo soggetto si impegna al rispetto del piano di rientro.

7.3 Procedura di modifica del beneficiario

La domanda di modifica del soggetto beneficiario e/o di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni e soggetto debitore, deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Il soggetto gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto beneficiario, tramite PEC, entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni¹⁹.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

¹⁹ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

Le agevolazioni concesse e non erogate, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine, La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione per le spese relative agli stipendi) ed il termine per la conclusione di cui al paragrafo 3.3.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

***"Documento contabile finanziato a valere sul bando per il microrcredito alle PMI a seguito della chiusura E45"
ammesso per l'intero importo o per l'importo di
Euro"***

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore via PEC con riferimento agli attivi materiali ed immateriali

- relazione attestante la realizzazione delle spese;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della fornitura eseguita;
- buste paga;
- copia conforme degli atti relativi all'acquisizione di attivi materiali e immateriali;

- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;

8.2. Rimodulazione e riduzione delle spese e della relativa agevolazione

La rimodulazione o riduzione delle spese realizzate e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al paragrafo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché effettuate nei limiti di cui al paragrafo 7.1.

8.3. Modalità di erogazione del microcredito e rimborso

Erogazione

L'erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario inviata via PEC al soggetto gestore con le seguenti modalità:

- a titolo di anticipo, dopo la comunicazione di concessione, per un importo non superiore all'80% del finanziamento concesso da erogare entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, senza rilascio di fideiussione da parte dell'impresa, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza del requisito n. 13 del paragrafo 2.2. (antimafia)²⁰;
- a saldo, a seguito di approvazione della rendicontazione totale dell'investimento, erogato entro 90 giorni dalla richiesta.

L'erogazione del finanziamento in anticipo o a saldo avverrà compatibilmente con le disponibilità presso il soggetto gestore alimentate dalla Regione Toscana tenuto conto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

A seguito dell'approvazione della rendicontazione finale, il soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante il "piano di rientro" che sarà definito in relazione all'esatto ammontare del microcredito erogato calcolato sulla base delle spese effettivamente realizzate e correttamente rendicontato e che contiene:

- a) importo complessivo finanziato;
- b) modalità di pagamento delle rate;
- c) durata del preammortamento;
- d) numero delle rate, scadenza e relativi importi;
- e) termine del piano di ammortamento.

Successivamente il soggetto gestore provvede all'erogazione del saldo.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo o a saldo) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 8), 12), 13) se scaduto, e 18) di cui al paragrafo 2.2.

²⁰ La verifica del requisito sarà avviata subito dopo la presentazione della domanda, in caso di mancata emissione del relativo esito l'erogazione potrà avvenire trascorsi 30 gg. Dalla richiesta previa acquisizione dell'autocertificazione da parte del legale rappresentante.

Con riferimento al punto 12) il soggetto beneficiario a seguito dell'istanza di erogazione del saldo dovrà allegare alla richiesta una nuova "Dichiarazione del rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso". L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Con riferimento al punto 13) il requisito viene comunque ricontrollato in fase di saldo in caso di documentazione scaduta.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, decorso il termine di trenta giorni per la verifica del requisito 13) antimafia, il soggetto gestore potrà procedere all'erogazione dell'agevolazione, previa acquisizione dell'autocertificazione rilasciata da parte del soggetto beneficiario ed in tal caso l'erogazione del beneficio sarà sottoposta a condizione risolutiva.

Sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il soggetto gestore procederà alla verifica con controlli a campione del 10%.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", il soggetto gestore procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Rimborso del finanziamento

Successivamente all'erogazione del saldo ha inizio il rimborso dell'aiuto erogato, mediante pagamento di rate trimestrali posticipate costanti nella misura indicata dal "Piano di rientro".

Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato, il Beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. n.1246 del 22/12/2014 e s.m.i..

Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, darà diritto alla Regione Toscana di richiedere al Beneficiario l'immediato pagamento di tutto il credito residuo, senza necessità, per la medesima, di provvedere alla costituzione in mora, secondo quanto previsto dall'Ordinamento Contabile della Regione Toscana (D.P.G.R. 19/12/2001, n.61/R s.m.i.).

Entro 30 giorni successivi alla scadenza della rata insoluta il soggetto gestore provvederà ad inviare apposito "Sollecito di pagamento". Entro 30 giorni da tale richiesta il beneficiario dovrà provvedere al pagamento. In alternativa, il beneficiario potrà avvalersi della rimodulazione del piano di ammortamento o del differimento del pagamento di cui alla citata Delibera G.R. n.1246/2014 e s.m.i.. Qualora il beneficiario non abbia effettuato alcuna richiesta o, in alternativa, non abbia provveduto al pagamento, sarà avviato il procedimento di revoca con le modalità di cui al paragrafo 9.3.

E' facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'aiuto rimborsabile concesso. Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate:

- quale rimborso delle rate con scadenza più prossima;
- quale rimborso delle rate con scadenza più remota;
- quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza.

La scelta del modo in cui imputare il rimborso anticipato è a discrezione del Beneficiario, che dovrà indicarlo al momento della richiesta scritta di anticipo rimborso. In mancanza di tali indicazioni sarà il soggetto gestore ad effettuare tale scelta. In ogni caso il soggetto gestore provvederà a rimettere al Beneficiario un nuovo piano di rientro.

8.4 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, il soggetto gestore procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.5 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.²¹ dal ricevimento.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio, di 37 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di anticipo e 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di saldo.

9. REVOCA, PROCEDURE DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al paragrafo 6.1;

²¹Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3 accertati tramite verifica da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione;
- mancata realizzazione delle spese ammesse a finanziamento;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al paragrafo 5.6;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere le spese di investimento oggetto di agevolazione.

Il mancato rispetto del piano di rientro determina la revoca del beneficio del termine, a meno che esso non faccia venir meno uno o più requisiti che di per sé determinerebbero la revoca totale dell'agevolazione.

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione delle spese di investimento e durante il periodo di mantenimento delle stesse venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale²² e l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ma in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore e l'ottavo anno, revoca pari al 50 per cento.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 l'amministrazione regionale adotta l'atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

Il soggetto gestore e/o l'amministrazione regionale comunicano al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca entro 30 giorni dall'accertamento del presupposto di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegnano ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Il soggetto gestore e/o l'amministrazione regionale esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento,

²² Art. 22, L n. 71/2017

è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

Come stabilito della L.R. n. 71/2017, in caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione²³ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale²⁴.

Attualmente le tariffe sono le seguenti:

Costo di istruttoria (in caso di rinuncia oltre i termini o di revoca senza recupero)	Costo di istruttoria ed erogazione (in caso di revoca con recupero)
Euro 451,00	Euro 1.000,00

In caso di recupero di somme uguali o inferiori a euro 5.000,00 gli importi sono i seguenti:

Costo di istruttoria (in caso di rinuncia oltre i	Costo di istruttoria ed erogazione
--	---

²³Art. 24, L.R. n. 71/2017

²⁴ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

termini o di revoca senza recupero)	(in caso di revoca con recupero)
Euro 179,00	Euro 585,00

9.5 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Giancarlo Galardi (dati di contatto: email: dpo//@regione.toscana.it/ rpdc@regione.toscana.it).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

I responsabili esterni del trattamento sono

- Fidi Toscana S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana S.p.A. - Viale Giuseppe Mazzini 46 - 50132 Firenze. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/23.84.1, fax. 055/21.28.05, e-mail: privacy@fiditoscana.it o reclami@fiditoscana.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Fidi Toscana.
- ARTIGIANCREDITO TOSCANO, Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa, Società Cooperativa, in forma abbreviata "ACT soc. coop.". Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/737841, fax. 055/7378400, e-mail: act@artigiancredittoscana.it o alla PEC 19500@actaliscertymail.it. La sua

richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancredito Toscano.

- Artigiancassa S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma, Via Cristoforo Colombo 283/A - 00147 Roma. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 06/58451, fax. 06/5899672, e-mail: dirittiprivacy@artigianacassa.com, pec: dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancassa S.p.A.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it <<mailto:rpd@regione.toscana.it>>).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui-alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a:

- Toscana Muove (www.toscanamuove.it): info@toscanamuove.it; numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

10.3 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC.

A tal fine, le imprese partecipanti dovranno inserire i riferimenti della propria casella PEC nella procedura online di presentazione della domanda definitiva e dovranno comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della propria casella PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando:

UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

NAZIONALE

LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59

D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI

D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea

D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183

D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti

Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro

LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale

LEGGE REGIONALE n. 71 del 12-12-2017 recante Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

LEGGE REGIONALE n. 26 del 05-06-2017, n. 26 “Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014”

LEGGE REGIONALE n. 13 del 01-03-2019 “Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “Puleto”

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”

DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 e s.m.i, recante Direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese industriali ed artigiane beneficiarie di aiuti rimborsabili

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 “L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990”

DECISIONE DI G.R. n. 4 del 25-10-2016 “Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”

DELIBERA G.R. n. 1157 del 23-10-2017 “Approvazione di nuovi indirizzi per la concessione di microcredito alle imprese toscane colpite da calamità”

DELIBERA G.R. n.467 del 02-05-2018 “Approvazione delle nuove Linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese”

DELIBERA DI G.R. n. 222 del 25-02-2019“Approvazione dei criteri per la concessione di microcredito alle imprese con sede nei Comuni individuati dalle delibere n. 196 e 163 del 2019, a seguito dei danni causati dalla chiusura della viabilità E45”